



COMUNE di SENIGALLIA

**REGOLAMENTO “DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO
DI REPERIBILITÀ DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE”**

Approvato con D.G.M. n. 2023/242 del 20/11/2023

Sommario

ART. 1 - OGGETTO.....	3
ART. 2 – FINALITÀ DEL SERVIZIO	3
ART. 3 - TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI	3
ART. 4 - PERSONALE.....	3
ART. 5 – DOVERI DEL PERSONALE IN REPERIBILITÀ	4
ART. 6 – DOVERI DEL COMANDANTE	4
ART. 7 - TURNAZIONI	5
ART. 8 - ATTIVAZIONE.....	5
ART. 9 – COMPENSI.....	5
ART. 10 – NORMA FINALE	5

ART. 1 - OGGETTO

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di funzionamento del servizio di reperibilità del Corpo di Polizia Locale del Comune di Senigallia.
2. Per reperibilità si intende l'obbligo del dipendente incluso nel turno di tale servizio di porsi in grado di ricevere, prontamente e continuativamente per l'intero periodo, le eventuali chiamate di servizio e di provvedere alla messa in sicurezza del sito o delle persone interessate, in proprio o attivando altri uffici e servizi comunali, privati appaltatori di servizi di pubblica utilità, oppure altri servizi di emergenza (Vigili del Fuoco o forze di polizia).

ART. 2 – FINALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il servizio di reperibilità costituisce un servizio essenziale dell'Ente;
2. Il servizio di reperibilità viene istituito per attuare interventi urgenti ed inderogabili atti a garantire la salvaguardia dell'igiene, dell'incolumità e della sicurezza pubblica, l'assistenza pubblica, la tutela del patrimonio comunale o per far fronte a eventi di carattere eccezionale come meglio di seguito individuati.

ART. 3 - TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI

1. Fra gli interventi urgenti citati al precedente art. 2 sono compresi anche:
 - a) la predisposizione di ordinanze da sottoporre al Sindaco per Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori;
 - b) adempimenti di polizia giudiziaria richieste dall'Autorità Giudiziaria;
2. Fra i casi di eventi di carattere eccezionale per i quali è prevista l'attivazione del presente servizio si ipotizzano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:
 - a) cedimento e/o dissesti non prevedibili e del tutto casuali della sede stradale per il quale si rende necessario disporre tempestivamente idonei ripari e/o predisporre percorsi alternativi per ragioni di sicurezza stradale;
 - b) calamità naturali: terremoti, alluvioni, grandinate, nevicate, ed altri eventi di eccezionale intensità, che mettano a rischio l'incolumità della popolazione o rendano proibitiva o altamente difficoltosa la circolazione veicolare;
 - c) incendi o crolli di edifici, pubblici o privati, prospicienti la pubblica via per i quali si rende necessario eliminare con tempestività situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
 - d) incidenti industriali;
 - e) sversamenti in fognatura;
 - f) incidenti stradali di particolare rilevanza, a supporto di altre Forze di polizia.Nei casi sopra elencati è previsto, ove necessario, l'attivazione del sistema di Protezione Civile locale.
3. Non rientra nelle funzioni proprie del servizio di reperibilità:
 - a) lo svolgimento delle attività che l'Ente può adempiere con il ricorso alla programmazione dei servizi, anche mediante forme di flessibilità nell'articolazione dell'orario di lavoro, nel rispetto degli accordi specifici in materia;
 - b) la rilevazione di incidente stradali di lieve entità, gli accertamenti di infrazioni al codice della strada, gli schiamazzi notturni e interventi che vedano coinvolti animali domestici, da affezione e/o selvatici;

ART. 4 - PERSONALE

- 1 Il servizio di reperibilità viene espletato ricorrendo, ove possibile, al reclutamento di personale dipendente volontario. Nel caso in cui non sia possibile garantire la copertura del servizio con personale volontario, potrà essere attivato anche il restante personale idoneo fermo restando il numero massimo di turni mensili da assegnare a ciascun dipendente.
2. Il comandante individua il personale idoneo a garantire l'effettivo svolgimento del servizio.
3. Sono in ogni caso esclusi dal servizio di reperibilità:
 - a) i dipendenti che non possano garantire il raggiungimento della sede di lavoro entro 30 minuti dalla chiamata;

b) i dipendenti che siano esonerati da norme di legge;
4. possono altresì essere esclusi i dipendenti che ne facciano richiesta motivata al Comandante di Polizia Locale o all'eventuale funzionario o Ufficiale di riferimento, in base a norme di legge e di CCNL (permessi studio, normativa a tutela delle lavoratrici madri ecc). Il Comandante del Corpo di P.L., previa istruttoria, decide sulla richiesta di esonero.

ART. 5 – DOVERI DEL PERSONALE IN REPERIBILITÀ

1. I dipendenti idonei al servizio di reperibilità, salvo quanto previsto dal successivo comma, non possono rifiutarsi di svolgere il proprio servizio nei termini previsti dalle vigenti norme contrattuali, dai protocolli e dalle disposizioni di servizio del Comandante del Corpo di P.L..
2. Qualsiasi variazione o impedimento per cause di forza maggiore nello svolgimento del proprio turno di reperibilità sono immediatamente comunicati al Comandante o all'Ufficiale di riferimento il quale provvederà alla sostituzione.
3. Per esigenze particolari, eccezionali e motivate il dipendente in turno di reperibilità può farsi sostituire da altro dipendente idoneo e disponibile dallo stesso individuato, previo consenso del Comandante.
4. Il servizio di reperibilità, ai fini dell'esercizio del diritto di sciopero e del diritto di assemblea, rientra tra i servizi essenziali di cui all'art. 2 dell'accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto regioni – autonomie locali del 19.09.2002.
5. Il turno di reperibilità comporta automaticamente l'impossibilità per il dipendente di fruire di giorni di ferie o di svolgere altre funzioni diverse da quelle del proprio ufficio (es. straordinario elettorale).
6. Il dipendente che interviene in regime di reperibilità è tenuto a riferire le circostanze e gli esiti dell'intervento al Comandante mediante apposito rapporto d'intervento;
7. Il dipendente in turno di reperibilità che di fatto non risulti reperibile o che non comunichi immediatamente il proprio impedimento perde il diritto al compenso per il periodo nel quale non risulti in reperibilità, oltre a conseguenze disciplinari;
8. Nel caso di assenza per malattia o infortunio il dipendente in servizio di reperibilità verrà sostituito d'ufficio;
9. Il dipendente può chiedere di essere esonerato, temporaneamente, dal servizio solo per gravi e documentati motivi; la richiesta è soggetta alla valutazione del Comandante la Polizia Locale;
10. Durante il turno di reperibilità il dipendente addetto:
 - a) tiene il telefono di servizio sempre acceso e in condizioni idonee a ricevere chiamate;
 - b) verifica periodicamente il segnale di ricezione e lo stato di carica della batteria;
 - c) risponde prontamente alle chiamate;
 - d) raggiunge il posto di lavoro entro trenta minuti dalla chiamata;
11. Alla fine del turno di reperibilità il dipendente riconsegna o consegna al collega montante nel turno successivo l'equipaggiamento in dotazione in stato di piena efficienza;

ART. 6 – DOVERI DEL COMANDANTE

1. Il Comandante, anche avvalendosi di personale appartenente al Corpo o personale amministrativo, svolge i seguenti compiti:
 - a) coordina e sovrintende il servizio di reperibilità;
 - b) impartisce disposizioni ed istruzioni al personale addetto al servizio;
 - c) programma ed assegna i turni di reperibilità e accorda le sostituzioni ove previste;
 - d) riceve i rapporti degli eventuali interventi e predisponde eventuali interventi conseguenti
 - e) predisponde e trasmette mensilmente al Servizio personale in forma preventiva e poi a consuntivo il calendario della turnazione del personale incaricato del servizio di reperibilità al fine di permettere il pagamento del relativo compenso ai dipendenti;
 - f) svolge tutte le altre funzioni attribuitegli dalle presenti disposizioni e dalle norme vigenti.

ART. 7 - TURNAZIONI

1. Il servizio di reperibilità viene svolto per tutto l'anno fatte salvo diverse disposizioni del Comandante riferite all'impossibilità di coprire tutti i turni, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, il turno del servizio di reperibilità dura di norma 6 giorni mensili o come stabilito dalla contrattazione integrativa.
2. Il servizio di reperibilità prevede l'assegnazione di un contingente minimo di n. 3 operatori e copre tutti i giorni dalle 19:30 alle 07:30 del giorno successivo.
3. La programmazione dei turni dei dipendenti viene predisposta mensilmente con congruo anticipo e con criteri di rotazione, al fine di consentire una equa e periodica distribuzione dei turni tra i dipendenti coinvolti.

ART. 8 - ATTIVAZIONE

1. Il servizio di reperibilità della Polizia Locale viene attivato da:
 - Comandante o Vice Comandante
 - Sindaco o Vice Sindaco
 - Prefettura
 - Questura
 - Forze di Polizia del territorio
 - Vigili del Fuoco
 - Protezione Civile della Regione Marche
 - Azienda Sanitaria Territoriale
2. Il servizio viene attivato mediante chiamata telefonica ad apposita utenza mobile, nella disponibilità del capo squadra, adeguatamente divulgata ai soggetti sopra indicati.
3. Il capo squadra a sua volta attiva i colleghi in turno mediante utenze private di telefonia mobile.
4. Per ogni turno di reperibilità il capo squadra viene individuato in sede di programmazione del servizio dal Comandante.
5. In caso di emergenze di particolare gravità il dipendente in servizio di reperibilità può chiedere l'intervento del Comandante o, sentito il Comandante stesso, chiedere l'intervento di altri colleghi già idonei per il servizio di reperibilità. Questi ultimi, se disponibili, rientrano nel regime della reperibilità dal momento della chiamata in servizio. Può chiedere, altresì, l'intervento di personale di altri uffici e servizi comunali, privati appaltatori di servizi di pubblica utilità, oppure altri servizi di emergenza (Vigili del Fuoco o forze di polizia), anche consultandosi con il Comandante, qualora lo ritenga opportuno.

ART. 9 – COMPENSI

1. Il servizio di reperibilità viene compensato secondo quanto previsto dalle vigenti norme contrattuali.
2. L'indennità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato.
3. In caso di chiamata, con intervento operativo durante la reperibilità, la prestazione viene attestata dal Comandante.
4. In caso di intervento durante il turno di reperibilità in giorno festivo, il dipendente ha diritto, oltre al riposo compensativo, al pagamento della sola maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
5. Oltre al relativo trattamento economico, se il periodo di reperibilità ricomprende la giornata di riposo settimanale, secondo il turno lavorativo assegnato, ed anche nel caso in cui nel corso dello stesso non sia stato chiamato ad effettuare alcuna prestazione lavorativa, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo

ART. 10 – DISPOSIZIONE FINALE

1. Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti disposizioni si rinvia alle norme vigenti.